

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
27 gennaio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali** 55

Prezzo: 7 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2012

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni

di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽²⁾.
- (6) Se un totale ammissibile di catture (TAC) relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (7) Taluni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Lo scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. Per contro, i sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano per i pescatori un incentivo a ottimizzare la

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

selettività delle loro operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Questo consentirebbe una registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

- (8) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (9) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia e nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite rispettivamente nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ⁽²⁾; regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ⁽³⁾; regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ⁽⁴⁾; regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ⁽⁵⁾; regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ⁽⁶⁾; rego-

lamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ⁽⁷⁾ («Piano per il merluzzo bianco»).

- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽⁸⁾, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (12) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (13) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata a ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (14) Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC.
- (15) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

- (16) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (17) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente

regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

- (18) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2012; e
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

- e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) «apertura di maglia», l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 ⁽²⁾;
- g) «registro della flotta peschereccia UE», il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽³⁾;
- b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- 51° 30' N 13° 00' O,
— 51° 00' N 13° 00' O,
— 51° 00' N 15° 00' O,
- d) «VII (Porcupine Bank — Unità 16)», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
— 53° 30' N 11° 00' O,
— 51° 30' N 11° 00' O,
- e) «Golfo di Cadice», la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48" O;
- f) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 ⁽¹⁾.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

Articolo 6

Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2012, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i TAC adottati;
 - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

- c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. Il quantitativo supplementare non superano un limite complessivo stabilito nell'allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.
2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
 - c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente concedere alla nave battente la sua bandiera assegnazioni aggiuntive che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:

- i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;
- ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;
- iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.

Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente alla lettera a) implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.

4. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
- b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
- d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.

5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b),

sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 9

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;
- b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 ⁽¹⁾;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2012: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.

2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Punto	Latitudine	Longitudine
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Divieti

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE e fuori dell'UE;
- b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B;
- c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
- d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2012

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona
- Parte A: Disposizioni generali
 - Parte B: Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb
- ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
- ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
-

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

PARTE A

Disposizioni generali

Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Deania
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Deania	DCA	<i>Deania calcea</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.

Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rane pescatrici	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>

Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

PARTE B

Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese

Specie:		Zona:	
Argentina <i>Argentina silus</i>		Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)	
Germania	25		
Francia	8		
Paesi Bassi	20		
Regno Unito	42		
Unione	95		
TAC	95		TAC analitico

Specie:		Zona:	
Argentina <i>Argentina silus</i>		Acque UE delle zone III e IV (ARU/34-C)	
Danimarca	959		
Germania	10		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	45		
Svezia	37		
Regno Unito	17		
Unione	1 082		
TAC	1 082		TAC analitico

Specie:		Zona:	
Argentina <i>Argentina silus</i>		Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)	
Germania	329		
Francia	7		
Irlanda	305		
Paesi Bassi	3 434		
Regno Unito	241		
Unione	4 316		
TAC	4 316		TAC analitico

Specie:		Zona:	
Brosmio <i>Brosme brosme</i>		IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)	
Danimarca	12		
Svezia	6		
Germania	6		
Unione	24		
TAC	24		TAC analitico

Specie: Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	20 123
Irlanda	56 666
Regno Unito	5 211
Unione	82 000
TAC	82 000
	TAC precauzionale

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIb, VIIc; ViaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
Irlanda	3 861
Paesi Bassi	386
Unione	4 247
TAC	4 247
	TAC analitico

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare ⁽²⁾
Unione	da fissare ⁽³⁾
TAC	da fissare ⁽³⁾
	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformemente alla nota 2.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 237
Regno Unito	3 515
Unione	4 752
TAC	4 752
	TAC analitico

⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	490
Regno Unito	490
Unione	980
TAC	980
	TAC precauzionale

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	234
Francia	1 302
Irlanda	18 236
Paesi Bassi	1 302
Regno Unito	26
Unione	21 100
TAC	21 100
	TAC analitico

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord da 52° 30' latitudine nord,
— a sud da 52° 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spain	3 998
Portugal	4 362
Unione	8 360
TAC	8 360
	TAC analitico

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	82 ⁽¹⁾
Germania	2 ⁽¹⁾
Svezia	49 ⁽¹⁾
Unione	133 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾
	TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Vlb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgium	0
Germania	1
Francia	12
Irlanda	17
Regno Unito	48
Unione	78
TAC	78
	TAC precauzionale

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIa; acque dell'UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgium	0
Germania	0
Francia	0
Irlanda	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	0 ⁽¹⁾
	TAC analitico

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIa (COD/07A.)
Belgio	5
Francia	14
Irlanda	251
Paesi Bassi	1
Regno Unito	109
Unione	380
TAC	380
	TAC analitico

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	449
Francia	7 357
Irlanda	1 459
Paesi Bassi	1
Regno Unito	793
Unione	10 059
TAC	10 059

TAC analitico
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona: Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (POR/3-1234)
Danimarca	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Germania	0 ⁽¹⁾
Irlanda	0 ⁽¹⁾
Spagna	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

TAC analitico

⁽¹⁾ Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	6
Danimarca	5
Germania	5
Francia	30
Paesi Bassi	24
Regno Unito	1 775
Unione	1 845
TAC	1 845

TAC analitico

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)	
Spagna	385	
Francia	1 501	
Irlanda	439	
Regno Unito	1 062	
Unione	3 387	
TAC	3 387	TAC analitico
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VII (LEZ/07.)	
Belgio	470	
Spagna	5 216	
Francia	6 329	
Irlanda	2 878	
Regno Unito	2 492	
Unione	17 385	
TAC	17 385	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)	
Spagna	950	
Francia	766	
Unione	1 716	
TAC	1 716	TAC analitico
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)	
Spagna	1 121	
Francia	56	
Portogallo	37	
Unione	1 214	
TAC	1 214	TAC analitico

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	186
Germania	213
Spagna	199
Francia	2 293
Irlanda	518
Paesi Bassi	179
Regno Unito	1 595
Unione	5 183
TAC	5 183
TAC analitico	

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: VII (ANF/07.)
Belgio	2 835 ⁽¹⁾
Germania	316 ⁽¹⁾
Spagna	1 126 ⁽¹⁾
Francia	18 191 ⁽¹⁾
Irlanda	2 325 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	367 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 517 ⁽¹⁾
Unione	30 677 ⁽¹⁾
TAC	30 677 ⁽¹⁾
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/*8ABDE).

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 252
Francia	6 968
Unione	8 220
TAC	8 220
TAC analitico	

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 750
Francia	3
Portogallo	547
Unione	3 300
TAC	3 300
TAC analitico	

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	7
Germania	8
Francia	332
Irlanda	985
Regno Unito	4 683
Unione	6 015
TAC	6 015
TAC analitico	

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	185
Francia	11 096
Irlanda	3 699
Regno Unito	1 665
Unione	16 645
TAC	16 645
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIa (HAD/07A.)
Belgio	20
Francia	91
Irlanda	542
Regno Unito	598
Unione	1 251
TAC	1 251
TAC analitico	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	2
Francia	37
Irlanda	92
Regno Unito	176
Unione	307
TAC	307
TAC analitico	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0
Francia	3
Irlanda	52
Paesi Bassi	0
Regno Unito	34
Unione	89
TAC	89
TAC analitico	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	186
Francia	11 431
Irlanda	5 298
Paesi Bassi	93
Regno Unito	2 045
Unione	19 053
TAC	19 053
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIII (WHG/08.)
Spagna	1 270
Francia	1 905
Unione	3 175
TAC	3 175
TAC precauzionale	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	da fissare ⁽¹⁾
Unione	da fissare ⁽²⁾
TAC	da fissare ⁽²⁾
TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 531		
Svezia	130		
Unione	1 661		
TAC	1 661 ⁽¹⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	28		
Danimarca	1 119		
Germania	128		
Francia	248		
Paesi Bassi	64		
Regno Unito	348		
Unione	1 935		
TAC	1 935 ⁽¹⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	284 ⁽¹⁾
Spagna	9 109
Francia	14 067 ⁽¹⁾
Irlanda	1 704
Paesi Bassi	183 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 553 ⁽¹⁾
Unione	30 900
TAC	30 900 ⁽²⁾

TAC analitico
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827
Unione	4 004

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIf (HKE/8ABDE.)
Belgio	9 ⁽¹⁾
Spagna	6 341
Francia	14 241
Paesi Bassi	18 ⁽¹⁾
Unione	20 609
TAC	20 609 ⁽²⁾
	TAC analitico

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb;
acque internazionali delle zone XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 837
Francia	3 305
Paesi Bassi	6
Unione	5 150

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	7 870
Francia	756
Portogallo	3 673
Unione	12 299
TAC	12 299
	TAC analitico

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	2 ⁽¹⁾	
Spagna	778 ⁽¹⁾	
Francia	19 ⁽¹⁾	
Lituania	7 ⁽¹⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾	
Others	2 ⁽¹⁾	
Unione	815 ⁽¹⁾	
TAC	815 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: IIIa; acque UE della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	7 ⁽¹⁾	
Danimarca	51	
Germania	7 ⁽¹⁾	
Svezia	20	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾	
Unione	92	
TAC	92	TAC analitico

⁽¹⁾ Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 147	
Danimarca	1 147	
Germania	17	
Francia	34	
Paesi Bassi	590	
Regno Unito	18 994	
Unione	21 929	
TAC	21 929	TAC analitico

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	29		
Francia	114		
Irlanda	190		
Regno Unito	13 758		
Unione	14 091		
TAC	14 091		TAC analitico

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 306 ⁽¹⁾		
Francia	5 291 ⁽¹⁾		
Irlanda	8 025 ⁽¹⁾		
Regno Unito	7 137 ⁽¹⁾		
Unione	21 759 ⁽¹⁾		
TAC	21 759 ⁽¹⁾		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nella zona VII (Porcupine Bank — Unità 16) non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

Spagna	380
Francia	238
Irlanda	457
Regno Unito	185
Unione	1 260

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234		
Francia	3 665		
Unione	3 899		
TAC	3 899		TAC analitico

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	79		
Francia	3		
Unione	82		
TAC	82		TAC analitico

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)	
Spagna	68	
Portogallo	205	
Unione	273	
TAC	273	TAC analitico
Specie: Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona: Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)	
Francia	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC precauzionale
<p>⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento. ⁽²⁾ La pesca dei gamberoni <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri. ⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.</p>		
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)	
Francia	10	
Irlanda	275	
Regno Unito	408	
Unione	693	
TAC	693	TAC precauzionale
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIa (PLE/07A.)	
Belgio	42	
Francia	18	
Irlanda	1 063	
Paesi Bassi	13	
Regno Unito	491	
Unione	1 627	
TAC	1 627	TAC analitico

Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIb e VIIc (PLE/7BC.)	
Francia	16		
Irlanda	62		
Unione	78		
TAC	78		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIId e VIIe (PLE/7DE.)	
Belgio	828		
Francia	2 761		
Regno Unito	1 473		
Unione	5 062		
TAC	5 062		TAC analitico
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)	
Belgio	46		
Francia	83		
Irlanda	197		
Regno Unito	43		
Unione	369		
TAC	369		TAC analitico
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)	
Belgio	11		
Francia	22		
Irlanda	77		
Paesi Bassi	44		
Regno Unito	22		
Unione	176		
TAC	176		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66
Francia	263
Portogallo	66
Unione	395
TAC	395
TAC precauzionale	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	6
Francia	190
Irlanda	56
Regno Unito	145
Unione	397
TAC	397
TAC precauzionale	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VII (POL/07.)
Belgio	420
Spagna	25
Francia	9 667
Irlanda	1 030
Regno Unito	2 353
Unione	13 495
TAC	13 495
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252
Francia	1 230
Unione	1 482
TAC	1 482
TAC precauzionale	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208
Francia	23
Unione	231
TAC	231
TAC precauzionale	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 ⁽¹⁾
Portogallo	9 ⁽¹⁾
Unione	282 ⁽¹⁾
TAC	282
TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.)

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VII, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6
Francia	1 375
Irlanda	1 516
Regno Unito	446
Unione	3 343
TAC	3 343
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

Specie: Razze Rajiformes	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	902 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	1 395 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	1 395 ⁽³⁾

TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

Specie: Razze Rajiformes	Zona: Acque UE della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Svezia	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	58 ⁽²⁾

TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	895 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Estonia	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	4 018 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Irlanda	1 294 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Lituania	21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Portogallo	22 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Spagna	1 082 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	2 562 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	9 915 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	9 915 ⁽²⁾

TAC analitico
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIIId (SRX/*07D.).

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: Acque UE della zona VIIId (SRX/07D.)
Belgio	80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	670 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	133 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	887 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	887 ⁽²⁾

TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	1 601 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Portogallo	1 298 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	1 305 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	4 222 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	4 222 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	512	
Germania	30 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	49 ⁽¹⁾	
Svezia	19	
Unione	610	
TAC	610 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.

⁽²⁾ Condizioni speciali: di cui al massimo 461 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	48	
Regno Unito	12	
Unione	60	
TAC	60	TAC precauzionale

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIa (SOL/07A.)
Belgio	131
Francia	2
Irlanda	67
Paesi Bassi	41
Regno Unito	59
Unione	300
TAC	300
TAC analitico	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	7
Irlanda	37
Unione	44
TAC	44
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIId (SOL/07D.)
Belgio	1 502
Francia	3 005
Regno Unito	1 073
Unione	5 580
TAC	5 580
TAC analitico	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIe (SOL/07E.)
Belgio	27 ⁽¹⁾
Francia	293 ⁽¹⁾
Regno Unito	457 ⁽¹⁾
Unione	777
TAC	777
TAC analitico	

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	663	
Francia	66	
Irlanda	33	
Regno Unito	298	
Unione	1 060	
TAC	1 060	TAC analitico

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIIh, VIIj e VIIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	35	
Francia	71	
Irlanda	190	
Paesi Bassi	56	
Regno Unito	71	
Unione	423	
TAC	423	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	53	
Spagna	10	
Francia	3 895	
Paesi Bassi	292	
Unione	4 250	
TAC	4 250	TAC analitico

Specie: Sogliole <i>Solea spp.</i>		Zona: VIIIc, VIII d, VIIIe, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403	
Portogallo	669	
Unione	1 072	
TAC	1 072	TAC precauzionale

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: VIII e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26	
Danimarca	1 674	
Germania	26	
Francia	361	
Paesi Bassi	361	
Regno Unito	2 702	
Unione	5 150	
TAC	5 150	TAC precauzionale

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0	
Svezia	0	
Unione	0	
TAC	0	TAC analitico

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Svezia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centropristis squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyllium coelelepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Germania	0 ⁽¹⁾	
Spagna	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Irlanda	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Portogallo	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyttus coelepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	22 409 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico
Francia	388 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 214 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	25 011	
TAC	25 011	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 ⁽¹⁾, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella IX. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09.).

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: IX (JAX/09.)
Spagna	7 969 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico
Portogallo	22 831 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	30 800	
TAC	30 800	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella VIIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C.).

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona: X; Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	da fissare ⁽⁴⁾
TAC	da fissare ⁽⁴⁾ TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	da fissare ⁽⁴⁾
TAC	da fissare ⁽⁴⁾ TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare ⁽²⁾
Unione	da fissare ⁽³⁾
TAC	da fissare ⁽³⁾ TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Canarie.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb**1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

3. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un'autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. Sforzo di pesca massimo consentito

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2012, ad esempio dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽¹⁾ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. Gestione

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

7. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	197 929	4 212	16 610
	TR2	830 041	5 240	327 506
	TR3	441 872	0	490
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN	115 456	26 534	13 102
	GT	22 645	0	22 060
	LL	1 100	0	25 339

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
c) Zona CIEM VIIa	TR1	0	48 193	33 539	0	339 592
	TR2	10 166	744	475 649	0	1 088 238
	TR3	0	0	1 422	0	0
	BT1	0	0	0	0	0
	BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
	GN	0	471	18 255	0	5 970
	GT	0	0	0	0	158
	LL	0	0	0	0	70 614

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
d) Zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb	TR1	0	9 320	0	1 324 002	428 820	1 033 273
	TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 972 845
	TR3	0	0	0	0	273	16 027
	BT1	0	0	0	0	0	117 544
	BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
	GN	0	35 442	13 836	302 917	5 697	213 454
	GT	0	0	0	0	1 953	145
	LL	0	0	1 402 142	225 861	4 250	630 040

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI**1. Campo di applicazione**

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito da reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione 2012», il periodo tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI**4. Navi autorizzate**

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2011, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.

CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE**5. Numero massimo di giorni**

- 5.1. Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; nonché
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che abbia beneficiato di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2012, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo

Condizione speciale	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	150
		FR	149
		PT	155
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

7. Sistema di chilowatt-giorni

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2009 e 2010 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

- c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.
- 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**
- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 ⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽²⁾. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, entro il 15 giugno 2012, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2012, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2013.
- 9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma di osservazione scientifica rafforzato**
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 ⁽³⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

CAPO IV

GESTIONE

10. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia UE.
- 12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2009 e 2010, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può istituire mediante atti di esecuzione fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

13. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca globale, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi UE

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 ⁽²⁾
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI**1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi specificati al punto 2 del presente allegato, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2012 indica il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
- a) nel periodo di gestione 2012 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, una relazione sull'attività comprovata di tali navi relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2012.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato.

2. Attrezzi da pesca

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.

3. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca specificati al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI**4. Navi autorizzate**

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca specificati al punto 2 del presente allegato e operano nella zona specificata al punto 1.1 del presente allegato detengono autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi specificati al punto 2 da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2011, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi specificati al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia superiore o pari al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo specificato al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5. Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca specificate al punto 2 è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi

Attrezzi punto 2)	Denominazione (si utilizzano solo gli attrezzi specificati al punto 2)	Manica occidentale
2.a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2.b)	Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164

6. Sistema di chilowatt-giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione 2012 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo.
- 6.2. Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi specificati al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o del regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2012, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca interessato.
- 7.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per lo Stato membro in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.7. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2012 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione
- 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma di osservazione scientifica rafforzato**
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca specificati al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 ⁽¹⁾ per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

GESTIONE

9. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

10. **Periodi di gestione**

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi non concludono i propri periodi di presenza in quella zona in coincidenza del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11. **Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia UE.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferita conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi specificato al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può istituire mediante atti di esecuzione fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

12. **Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

13. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la divisione CIEM VIIe.

14. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono su base triennale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona.

15. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrotto < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca globale, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

REGOLAMENTO (UE) N. 44/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2012

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione di contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze.
- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei limiti di cattura per determinati stock di specie a ciclo vitale breve, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla revisione dei TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante la prima metà del 2012. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽²⁾.

- (6) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi alla revisione dei TAC di tali stock di specie dal ciclo vitale breve.
- (7) Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non solo di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni da soddisfare perché gli Stati membri possano attribuire tali quantitativi supplementari dovrebbero pertanto includere l'utilizzo obbligatorio di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Ciò dovrebbe consentire di registrare nei dettagli le catture conservate a bordo e quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾.
- (8) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

- (9) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock⁽²⁾ (il «piano per il merluzzo bianco»), e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁽³⁾.
- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽⁴⁾, è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (12) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008⁽⁵⁾.
- (13) Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.
- (14) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (15) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifica. In una zona situata a ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (16) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia⁽⁶⁾, le Isole Færøer⁽⁷⁾, la Groenlandia⁽⁸⁾ e l'Islanda⁽⁹⁾ l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2012 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2012. Analogamente, le consultazioni con l'Islanda proseguiranno nel 2012. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi nel 2012, è opportuno che l'Unione stabilisca su base provvisoria le possibilità di pesca per gli stock oggetto degli accordi con l'Islanda e/o con le Isole Færøer.
- (17) Conformemente alle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell'aringa atlantico-scandinava e dell'eglefino del mare del Nord, l'Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali

⁽¹⁾ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁽⁶⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁽⁷⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁽⁸⁾ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

⁽⁹⁾ Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

- quantitativi pescati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2013. Per converso, l'Unione può prelevare nel 2013 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2012. È opportuno consentire siffatta flessibilità agli Stati membri interessati nella gestione delle possibilità di pesca in questione, in particolare permettendo loro di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità.
- (18) Le attività di pesca del merluzzo bianco svolte dall'Unione nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e IIB comportano tradizionalmente catture accessorie di eglefino. È pertanto necessario stabilire per tali attività limiti a dette catture accessorie che siano in linea con i livelli storici.
- (19) L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2012, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (20) Nella sua 33^a riunione annuale del 2011, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2012 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali possibilità di pesca, che comprendono alcuni TAC e, nel caso del gamberello nella divisione 3M, un regime di ripartizione dello sforzo, devono essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (21) Nella sua 82a riunione annuale del 2011, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (22) Nella sua riunione annuale del 2011 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato le tabelle di concordanza che fissano i contingenti modificati e indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha riconosciuto che, nel 2010, l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Da detta riunione annuale sono scaturiti anche la modifica del piano di ricostituzione del marlin azzurro e del marlin bianco, la riduzione del contingente di marlin azzurro dell'Unione, il lieve aumento del contingente di marlin bianco dell'Unione e l'adozione di una raccomandazione dell'ICCAT sulla conservazione degli squali seta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (23) Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. Le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (24) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e saranno ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO, prevista dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell'Unione fissando un contingente complessivo per l'Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.
- (25) Nella sua riunione annuale del 2011, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i totali ammissibili di catture per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (26) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (27) L'ottava riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), prevista per il 2011, è stata rinviata al 2012. È tuttavia opportuno mantenere in vigore le misure di conservazione e di gestione attualmente applicabili fino a tale riunione annuale.

- (28) Nella riunione annuale del 2011 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le sue misure relative alle possibilità di pesca. Le misure attualmente in vigore dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione.
- (29) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1° dicembre al 30 novembre, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (30) Il 16 dicembre 2011 l'Unione ha fatto una dichiarazione nei confronti della Repubblica boliviana del Venezuela («Venezuela») con la quale concede alle navi battenti bandiera venezuelana possibilità di pesca nelle acque UE nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo della Guiana francese. Occorre fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.
- (31) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁽¹⁾, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (32) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2012, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 29. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (33) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2012;
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013;
 - c) possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla convenzione CCAMLR; e
 - d) possibilità di pesca per i periodi stabiliti all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni in materia di pesca con paesi terzi. Le possibilità di pesca definitive sono stabilite conformemente al trattato una volta concluse tali consultazioni.

4. Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive a norma del paragrafo 3.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) alle navi UE;
- b) alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque UE.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) «nave di un paese terzo», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
- c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- g) «apertura di maglia», l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 ⁽¹⁾.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽²⁾;
- b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

- c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 ⁽³⁾;
- e) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 ⁽⁴⁾;
- f) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ⁽⁵⁾;
- g) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ⁽⁶⁾;
- h) «zona della convenzione CCAMLR» (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 ⁽⁷⁾;
- i) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽⁸⁾;

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽⁵⁾ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽⁶⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 del 1°4.2004, pag. 16).

⁽⁸⁾ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

- j) «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ⁽¹⁾;
- k) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽²⁾, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- l) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽³⁾;
- m) «acque d'altura del Mare di Bering», la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 ⁽⁴⁾ e nelle relative disposizioni di applicazione.

3. La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e al relativo protocollo.

4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2:

⁽¹⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁽²⁾ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- a) lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento;
- b) lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV;
- c) lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.

5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell'allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.

2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:

- a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

⁽³⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
- c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito;

In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente assegnare alla nave battente la sua bandiera quantitativi supplementari che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:

- i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;
- ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;
- iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.

3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.

4. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
- b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
- d) i rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.

5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).

Articolo 7

Flessibilità nella gestione di taluni stock

1. Per taluni stock di cui all'allegato I uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro notifica siffatta decisione alla Commissione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione.

2. I quantitativi prelevati nel 2012 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.

3. I quantitativi non prelevati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 9

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

- a) lo Skagerrak;
- b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;

- c) la sottozona CIEM IV;
- d) le acque UE della divisione CIEM IIa; e
- e) la divisione CIEM VIII.

Articolo 10

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 ⁽¹⁾, che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde, si applica all'ippoglosso nero. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2. Gli Stati membri garantiscono che, nel 2012, i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 12

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2012: brosmio, molva azzurra e molva.

2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 13

Divieti

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE e fuori dell'UE;
- b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/2012 ⁽¹⁾
- c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
- d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia, non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Zona della Convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 17

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato nell'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 15 aprile al 15 maggio 2012.

Articolo 18

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 19

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 20

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21

Pesca sperimentale

1. Nel 2012 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo notificano al segretario della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1° giugno 2012.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire

la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013

1. Durante la campagna di pesca 2012/2013 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretario della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1° giugno 2012:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
 - b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Uno Stato membro che intende pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica la sua intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la sua bandiera al momento della notifica oppure battenti la bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede battano la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretario della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretario della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi per praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) della CCAMLR.

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di un trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano le attività di pesca INN (navi INN) di un'ORGP.

5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della Convenzione SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici

nel 2012 al livello totale di 78 610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 26

Pesca pelagica — TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 25, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato JJ.

2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.

3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 27

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

- a) al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e
- b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

Sezione 5

Zona della Convenzione IATTC

Articolo 28

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

- a) dal 29 luglio al 28 settembre 2012 o dal 18 novembre 2012 al 18 gennaio 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— le coste americane del Pacifico,

- longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
- b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 4° N,
- latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2012, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

- a) il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
- b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

- a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
- b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la nazionalità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 31 gennaio 2013.

Sezione 6

Zona della Convenzione SEAFO

Articolo 29

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- sagri liscio (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

Sezione 7

Zona della Convenzione WCPFC

Articolo 30

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 31

Zona di divieto per la pesca FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2012 e le ore 24:00 del 30 settembre 2012. Durante tale periodo una

nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

- a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
- b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

- a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;
- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 32

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

- a) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
- b) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 33

Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 34

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 35

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 36

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 37

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE;
- b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
- c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque UE;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 38***Procedura di comitato**

1 La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2012

*Articolo 39***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Le possibilità di pesca o i divieti per la zona della convenzione CCAMLR di cui agli articoli 20, 21 e 22 e agli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca o di tali divieti.

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I:* TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA:* Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE)
- ALLEGATO IB:* Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1
- ALLEGATO IC:* Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID:* Specie altamente migratorie — Tutte le zone
- ALLEGATO IE:* Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO IF:* Oceano atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IG:* Tonno rosso del sud — Tutte le zone
- ALLEGATO IH:* Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IJ:* Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IIA:* Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIIId
- ALLEGATO IIB:* Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicereello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO III:* Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi
- ALLEGATO IV:* Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO V:* Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VI:* Zona della convenzione IOTC
- ALLEGATO VII:* Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO VIII:* Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano nelle acque UE
-

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscyttus coelepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>

Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>

Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rane pescatrici	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>

Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, Copace (acque UE)

Specie: Cicerelli <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	1 67 436 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	3 660 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	256 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Svezia	6 148 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Non attribuito	2 500 ⁽⁴⁾
Unione	180 000 ⁽³⁾
Norvegia	20 000
TAC	200 000
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

	Zona: acque UE delle zone di gestione del cicerello ⁽¹⁾						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca	167 436	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	3 660	0	0	0	0	0	0
Germania	256	0	0	0	0	0	0
Svezia	6 148	0	0	0	0	0	0
Unione	177 500	0	0	0	0	0	0
Norvegia	20 000	0	0	0	0	0	0
Totale	197 500	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾	
Francia	6 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 ⁽¹⁾	
Altri	3 ⁽¹⁾	
Unione	21 ⁽¹⁾	
TAC	21	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	53	
Germania	16	
Francia	37	
Svezia	5	
Regno Unito	80	
Altri	5 ⁽¹⁾	
Unione	196	
TAC	196	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	4	
Spagna	14	
Francia	172	
Irlanda	17	
Regno Unito	83	
Altri	4 ⁽¹⁾	
Unione	294	
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	3 217	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono: 6 490 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0	
Danimarca	165	
Germania	1	
Francia	0	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	4	
Unione	170	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca	18 912 ⁽²⁾	
Germania	303 ⁽²⁾	
Svezia	19 783 ⁽²⁾	
Unione	38 998 ⁽²⁾	
TAC	45 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	64 369
Germania	41 852
Francia	21 286
Paesi Bassi	53 537
Svezia	4 120
Regno Unito	57 836
Unione	243 000
Norvegia	117 450 ⁽²⁾
TAC	405 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

⁽²⁾ Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62°N (HER/*04N-)	
Unione	50 000

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	922 ⁽¹⁾
Unione	922
TAC	405 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	51	
Svezia	916	
Unione	6 659	
TAC	6 659	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Catture accessorie nelle zone IV e VIIId e nelle acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	89	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	17 134	
Germania	89	
Francia	89	
Paesi Bassi	89	
Svezia	84	
Regno Unito	326	
Unione	17 900	
TAC	17 900	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	8 774 ⁽³⁾	
Danimarca	882 ⁽³⁾	
Germania	573 ⁽³⁾	
Francia	10 871 ⁽³⁾	
Paesi Bassi	19 261 ⁽³⁾	
Regno Unito	4 189 ⁽³⁾	
Unione	44 550	
TAC	405 000	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	2 486 ⁽²⁾	
Francia	470 ⁽²⁾	
Irlanda	3 360 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	2 486 ⁽²⁾	
Regno Unito	13 438 ⁽²⁾	
Non attribuito	660 ⁽³⁾	
Unione	22 900 ⁽²⁾	
TAC	22 900	

TAC analitico.

⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	9 ⁽¹⁾		
Danimarca	3 026 ⁽¹⁾		
Germania	76 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾		
Svezia	530 ⁽¹⁾		
Unione	3 660		
TAC	3 783		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	782 ⁽¹⁾		
Danimarca	4 495 ⁽¹⁾		
Germania	2 850 ⁽¹⁾		
Francia	966 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 540 ⁽¹⁾		
Svezia	30 ⁽¹⁾		
Regno Unito	10 311 ⁽¹⁾		
Unione	21 974		
Norvegia	4 501 ⁽²⁾		
TAC	26 475		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(COD/*04N-)

Unione	19 099
--------	--------

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ⁽¹⁾		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	66 ⁽¹⁾		
Francia	1 295 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	39 ⁽¹⁾		
Regno Unito	143 ⁽¹⁾		
Unione	1 543		
TAC	1 543		TAC analitico.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		TAC precauzionale

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	324 ⁽¹⁾	
Danimarca	714 ⁽¹⁾	
Germania	349 ⁽¹⁾	
Francia	66 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	245 ⁽¹⁾	
Svezia	8 ⁽¹⁾	
Regno Unito	7 455 ⁽¹⁾	
Unione	9 161 ⁽¹⁾	
TAC	9 161	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato in: zona VI, acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45	
Danimarca	1 152	
Germania	18	
Paesi Bassi	16	
Regno Unito	269	
Unione	1 500	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	11	
Danimarca	1 943	
Germania	123	
Paesi Bassi	2	
Svezia	229	
Unione	2 308	
TAC	2 409	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	224	
Danimarca	1 539	
Germania	979	
Francia	1 707	
Paesi Bassi	168	
Svezia	155	
Regno Unito	25 386	
Unione	30 158	
Norvegia	9 008	
TAC	39 166	

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(HAD/*04N-)

Unione	22 433
--------	--------

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾	
Unione	707	
TAC	Non pertinente	

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	7
Germania	9
Francia	364
Irlanda	260
Regno Unito	2 660
Unione	3 300
TAC	3 300
TAC analitico.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	929
Paesi Bassi	3
Svezia	99
Unione	1 031
TAC	1 050
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	337
Danimarca	1 458
Germania	379
Francia	2 191
Paesi Bassi	843
Svezia	3
Regno Unito	10 539
Unione	15 750
Norvegia	1 306 ⁽¹⁾
TAC	17 056
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)	
Unione	10 671

Specie: Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 ⁽¹⁾
Unione	190
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	391 000
TAC analitico.	

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	9 683 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Germania	3 765 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Spagna	8 209 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	6 738 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Irlanda	7 498 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	11 807 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Portogallo	763 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Svezia	2 395 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	12 563 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Non attribuito	4 500 ⁽⁴⁾
Unione	63 421 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Norvegia	30 000
TAC	391 000
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	8 034
Portogallo	2 009
Unione	10 043 ⁽¹⁾
TAC	391 000
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	64 226 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	391 000
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽²⁾ Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 20 581 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia.

Specie: Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	346
Danimarca	953
Germania	122
Francia	261
Paesi Bassi	793
Svezia	11
Regno Unito	3 905
Unione	6 391
TAC	6 391
	TAC precauzionale

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) ⁽³⁾
Germania	20 ⁽⁴⁾	
Estonia	3 ⁽⁴⁾	
Spagna	62 ⁽⁴⁾	
Francia	1 423 ⁽⁴⁾	
Irlanda	5 ⁽⁴⁾	
Lituania	1 ⁽⁴⁾	
Polonia	1 ⁽⁴⁾	
Regno Unito	362 ⁽⁴⁾	
Altri	5 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	
Non attribuito	150 ⁽⁵⁾	
Unione	1 882 ⁽⁴⁾	
Norvegia	150 ⁽²⁾	
TAC	2 032	TAC analitico. Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 ⁽¹⁾ e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8	
Germania	8	
Francia	8	
Regno Unito	8	
Altri	4 ⁽¹⁾	
Unione	36	
TAC	36	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	16		
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 869		
Unione	2 428		
TAC	2 428		TAC analitico.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		TAC precauzionale

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	29 ⁽³⁾		
Danimarca	5 ⁽³⁾		
Germania	107 ⁽³⁾		
Spagna	2 156 ⁽³⁾		
Francia	2 299 ⁽³⁾		
Irlanda	576 ⁽³⁾		
Portogallo	5 ⁽³⁾		
Regno Unito	2 647 ⁽³⁾		
Non attribuito	200 ⁽⁴⁾		
Unione	7 824 ⁽³⁾		
Norvegia	6 140 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	14 164		TAC analitico. Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

⁽²⁾ Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	6
Danimarca	747
Germania	21
Francia	8
Paesi Bassi	1
Regno Unito	67
Unione	850
TAC	Non pertinente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	4 409
Germania	13
Svezia	1 578
Unione	6 000
TAC	6 000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. </div>	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	1 135
Germania	1
Regno Unito	64
Unione	1 200
TAC	Non pertinente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 457
Svezia	1 323
Unione	3 780
TAC	7 080
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	2 273		
Paesi Bassi	21		
Svezia	91		
Regno Unito	673		
Unione	3 058		
TAC	3 058		TAC analitico.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357		
Svezia	123 ⁽¹⁾		
Unione	480		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	48		
Danimarca	6 189		
Germania	32		
Paesi Bassi	1 190		
Svezia	332		
Unione	7 791		
TAC	7 950		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 769		
Germania	20		
Svezia	199		
Unione	1 988		
TAC	1 988		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 874
Danimarca	15 840
Germania	4 569
Francia	914
Paesi Bassi	30 462
Regno Unito	22 542
Unione	79 201
Norvegia	5 209
TAC	84 410

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(PLE/*04N-)

Unione	32 500
--------	--------

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	27
Danimarca	3 263
Germania	8 241
Francia	19 395
Paesi Bassi	82
Svezia	448
Regno Unito	6 318
Unione	37 774
Norvegia	41 546 ⁽¹⁾
TAC	79 320

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	391
Francia	3 878
Irlanda	407
Regno Unito	3 154
Unione	7 830
Norvegia	400 ⁽¹⁾
TAC	8 230
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Da prelevare a nord di 56° 30' N.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾
Unione	880
TAC	Non pertinente
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	340
Danimarca	727
Germania	186
Francia	88
Paesi Bassi	2 579
Svezia	5
Regno Unito	717
Unione	4 642
TAC	4 642
	TAC precauzionale

Specie:	Zona:
Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	2
Germania	3
Estonia	2
Spagna	2
Francia	31
Irlanda	2
Lituania	2
Polonia	2
Regno Unito	123
Unione	169
TAC	520 ⁽¹⁾
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)
Belgio	421 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Danimarca	11 097 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Germania	439 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Francia	1 326 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Paesi Bassi	1 335 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Svezia	4 001 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Regno Unito	1 236 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Unione	19 855 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Norvegia	89 537 ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

⁽²⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/*2134), eglefino (HAD/*2134), merluzzo giallo (POL/*2134), merlano (WHG/*2134) e merluzzo carbonaro (POK/*2134) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽³⁾ Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN).

⁽⁴⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la quota norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 35 145 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A).

⁽⁵⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	7 735
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 503
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	16 487 ⁽³⁾		
Spagna	18 ⁽³⁾		
Estonia	137 ⁽³⁾		
Francia	10 993 ⁽³⁾		
Irlanda	54 956 ⁽³⁾		
Lettonia	101 ⁽³⁾		
Lituania	101 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	24 043 ⁽³⁾		
Polonia	1 161 ⁽³⁾		
Regno Unito	151 132 ⁽³⁾		
Unione	259 129 ⁽³⁾		
Norvegia	10 463 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ 17 907 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2012	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	6 633	675
Francia	4 423	450
Irlanda	22 112	2 252
Paesi Bassi	9 674	985
Regno Unito	60 810	6 192
Unione	103 652	10 554

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	24 438 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	162 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	5 051 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	29 651 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 052
Francia	14
Portogallo	424

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
Danimarca	10 176 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	10 176 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 346		
Danimarca	615		
Germania	1 077		
Francia	269		
Paesi Bassi	12 151		
Regno Unito	692		
Unione	16 150		
Norvegia	50 ⁽¹⁾		
TAC	16 200		TAC analitico.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.).

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	34 843 ⁽¹⁾		
Germania	73 ⁽¹⁾		
Svezia	13 184 ⁽¹⁾		
Unione	48 100		
TAC	52 000		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 631 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Danimarca	129 103 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Germania	1 631 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Francia	1 631 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Paesi Bassi	1 631 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Regno Unito	5 383 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Non attribuito	9 160 ⁽⁶⁾		
Unione	151 500 ⁽⁵⁾		
Norvegia	10 000 ⁽²⁾		
TAC	161 500 ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Compresi i cicerelli.

⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C).

⁽³⁾ Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC (OTH/*2AC4C).

⁽⁵⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	44 ⁽³⁾		
Danimarca	19 339 ⁽³⁾		
Germania	1 708 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	359 ⁽³⁾		
Francia	1 604 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	1 216 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	11 642 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	41 ⁽³⁾		
Svezia	75 ⁽³⁾		
Regno Unito	4 602 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	40 630		
Norvegia	3 550 ⁽²⁾		
TAC	44 180		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C).

⁽³⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*4BC7D).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	15 502 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Germania	12 096 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Spagna	16 498 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	6 226 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Irlanda	40 284 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	48 532 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	1 589 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Svezia	675 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	14 587 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Non attribuito	2 000 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Unione	157 989 ⁽⁴⁾		
TAC	157 989		TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).

⁽³⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*2A-14).

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	0
Germania	0
Paesi Bassi	0
Unione	0
Norvegia	0
TAC	0
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Pesce industriale	Zona: Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	800
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).

Specie: Contingente combinato	Zona: Acque UE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
Unione	Non pertinente
Norvegia	140 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora e la mustella.

Specie: Altre specie		Zona: Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	27	
Danimarca	2 500	
Germania	282	
Francia	116	
Paesi Bassi	200	
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 875	
Unione	5 000 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie: Altre specie		Zona: Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	
Norvegia	2 720 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone IIa e IV(OTH/*2A4-C).

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLE ZONE NAFO 0 E 1

Specie: Grancevole artiche <i>Chionoectes</i> spp.	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PCR/N01GRN)
Irlanda	62
Spagna	437
Unione	500
TAC	Non pertinente

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	19 ⁽¹⁾
Danimarca	18 580 ⁽¹⁾
Germania	3 254 ⁽¹⁾
Spagna	61 ⁽¹⁾
Francia	802 ⁽¹⁾
Irlanda	4 810 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	6 649 ⁽¹⁾
Polonia	940 ⁽¹⁾
Portogallo	61 ⁽¹⁾
Finlandia	288 ⁽¹⁾
Svezia	6 885 ⁽¹⁾
Regno Unito	11 879 ⁽¹⁾
Unione	54 228 ⁽¹⁾
Norvegia	508 130 ⁽²⁾
TAC	833 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali:

Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 48 805 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e
zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	1 971
Grecia	244
Spagna	2 198
Irlanda	244
Francia	1 809
Portogallo	2 198
Regno Unito	7 645
Unione	16 309
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; Acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514)
Germania	1 636 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	364 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	2 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ La zona della Groenlandia orientale denominata «Kleine Banke» è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:

- 64°40' N 37°30' O,
- 64°40' N 36°30' O,
- 64°15' N 36°30' O,
- 64°15' N 37°30' O.

⁽²⁾ Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.

⁽³⁾ Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale per nave:

Zona	Confine
1. Groenlandia orientale (COD/N64E44)	A nord di 64° N e ad est di 44° O
2. Groenlandia orientale (COD/S64E44)	A sud di 64° N e ad est di 44° O
3. Groenlandia occidentale (COD/GRLW44)	Ad ovest di 44° O

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	5 195 ⁽³⁾	
Spagna	11 870 ⁽³⁾	
Francia	2 339 ⁽³⁾	
Polonia	2 285 ⁽³⁾	
Portogallo	2 449 ⁽³⁾	
Regno Unito	3 397 ⁽³⁾	
Altri Stati membri	250 ⁽¹⁾	
Unione	27 785 ⁽²⁾	
TAC	737 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% degli sbarchi per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	1 000 ⁽¹⁾
Unione	1 075 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Dovrà essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

⁽²⁾ Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*514GN).

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (HAL/N01GRN)
Unione	200 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Di cui 75 t, da pescare con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*N01GN).

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: IIb (CAP/02B.)
Unione	0
TAC	0

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Unione	56 364 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Di cui 7 965 t assegnate alla Norvegia.

⁽²⁾ Da pescare entro il 30 aprile 2012.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	289
Francia	174
Regno Unito	887
Unione	1 350
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0 ⁽²⁾	
Germania	0 ⁽²⁾	
Francia	0 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽²⁾	
Regno Unito	0 ⁽²⁾	
Unione	0 ⁽²⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	1 883 ^(?)	
Francia	1 883 ^(?)	
Non attribuito	1 334 ^(?)	
Unione	8 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PRA/N01GRN)
Danimarca	2 000	
Francia	2 000	
Unione	4 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	
Francia	328	
Regno Unito	182	
Unione	2 550	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
---	---

Unione 0

TAC Non pertinente

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
---	---

Belgio 0 ⁽¹⁾

Germania 0 ⁽¹⁾

Francia 0 ⁽¹⁾

Paesi Bassi 0 ⁽¹⁾

Regno Unito 0 ⁽¹⁾

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
---	--

Germania 25 ⁽¹⁾

Regno Unito 25 ⁽¹⁾

Unione 50 ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
---	---

Unione 0

TAC Non pertinente

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN)
Germania	1 850
Unione	2 650 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	5 221
Regno Unito	275
Unione	6 320 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.

Specie: Scorfani (acque pelagiche superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0 ⁽¹⁾
Germania	0 ⁽¹⁾
Spagna	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Irlanda	0 ⁽¹⁾
Lettonia	0 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾
Polonia	0 ⁽¹⁾
Portogallo	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2012.

Specie: Scorfani (acque pelagiche profonde) <i>Sebastes</i> spp.		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	149 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Germania	3 005 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	533 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	283 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Irlanda	1 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Lettonia	54 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Paesi Bassi	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Polonia	273 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Portogallo	637 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	4 944 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	32 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

⁽²⁾ Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2012.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 ⁽¹⁾	
Spagna	95 ⁽¹⁾	
Francia	84 ⁽¹⁾	
Portogallo	405 ⁽¹⁾	
Regno Unito	150 ⁽¹⁾	
Unione	1 500 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	7 500	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2012 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretario della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.

Specie: Scorfani (acque pelagiche) <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN)
Germania	4 446 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	22 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	31 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	6 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest

⁽²⁾ Condizioni speciali: i contingenti possono essere prelevati nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2012 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona «NEAFC box» delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui 1 800 t devono essere pescate in associazione con componenti demersali al di fuori della NEAFC box definita nella nota 2 (RED/*5-14X).

⁽⁴⁾ Di cui 1 500 t, da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota 2, sono assegnate alla Norvegia (RED/*5-14N).

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque islandesi della zona Va RED/05A-IS)
Belgio	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Compresse le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012.

⁽³⁾ Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	0 ⁽¹⁾
Germania	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Catture accessorie	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (XBC/N01GRN)
Unione	2 300 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

⁽²⁾ Di cui 120 t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia (RNG/*514N1).

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾	
Francia	47 ⁽¹⁾	
Regno Unito	186 ⁽¹⁾	
Unione	350 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0 ⁽²⁾	
Francia	0 ⁽²⁾	
Regno Unito	0 ⁽²⁾	
Unione	0 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Pesce piatto		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
---	---

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---	--------------------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3M (COD/N3M.)
---	------------------------------------

Estonia 103

Germania 432

Lettonia 103

Lituania 103

Polonia 352

Spagna 1 328

Francia 185

Portogallo 1 821

Regno Unito 865

Unione 5 292

TAC 9 280

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
--	---

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona: Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾
Lettonia	128 ⁽¹⁾
Lituania	128 ⁽¹⁾
Polonia	227 ⁽¹⁾
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	34 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2012.

⁽²⁾ Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---	--

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 17 000

⁽¹⁾ Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
--	--------------------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
---	---

Estonia 134

Lettonia 134

Lituania 134

Polonia 134

Spagna 105,5

Portogallo 28,5

Unione 670

TAC 12 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

⁽³⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	328	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	335	
Lettonia	46	
Lituania	23	
Spagna	4 486	
Portogallo	1 875	
Unione	7 093	
TAC	12 098	
Specie: Razza <i>Rajidae</i>		Zona: NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Spagna	4 132	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Portogallo	802	
Estonia	343	
Lituania	75	
Unione	5 352	
TAC	8 500	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	297	
Germania	203	
Lettonia	297	
Lituania	297	
Unione	1 094	
TAC	6 000	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	513 ⁽¹⁾	
Spagna	233 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾	
Unione	7 813 ⁽¹⁾	
TAC	6 500 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Portogallo	5 229	
Unione	7 000	
TAC	20 000	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾	
Lituania	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>		Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 273	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Portogallo	1 668	
Unione	2 941	
TAC	5 000	

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045WM)
Cipro	66,98 ⁽⁴⁾		
Grecia	124,37		
Spagna	2 411,01 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	958,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Italia	1 787,91 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Malta	153,99 ⁽⁴⁾		
Portogallo	226,84		
Altri Stati membri	26,90 ⁽¹⁾		
Unione	5 756,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	12 900		

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

⁽²⁾ Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	350,51
Francia	158,14
Unione	508,65

⁽³⁾ Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	45 (*)
Unione	45

(*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

⁽⁴⁾ Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	48,22
Francia	47,57
Italia	37,55
Cipro	1,34
Malta	3,08
Unione	137,77

⁽⁵⁾ Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	37,55
Unione	37,55

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 949
Portogallo	1 263
Altri Stati membri	145,6 ⁽¹⁾
Unione	8 357,6
TAC	13 700

⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	5 024,9
Portogallo	354,2
Unione	5 379,1
TAC	15 000

Specie: Alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 896,0 ⁽²⁾
Spagna	14 076,4 ⁽²⁾
Francia	6 119,1 ⁽²⁾
Regno Unito	232,9 ⁽²⁾
Portogallo	2 534,7 ⁽²⁾
Unione	26 939,1 ⁽¹⁾
TAC	28 000

⁽¹⁾ Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

Specie: Alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	759,2
Francia	249,5
Portogallo	531,3
Unione	1 540
TAC	24 000
Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	15 758,7
Francia	7 951,8
Portogallo	6 156,5
Unione	29 867
TAC	85 000
Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	24
Portogallo	48,6
Unione	72,6
TAC	Non pertinente
Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	34
Portogallo	21,8
Unione	55,8
TAC	Non pertinente

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	3 072
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	0 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S,
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E,
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S,
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E, e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

⁽²⁾ Ad eccezione di un quantitativo massimo di 30 t per scopi di ricerca o come catture accessorie.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	2 600 ⁽¹⁾

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483A) 0

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483B) 780

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483C) 1 820

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	48 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

Specie: Austromerluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona: FAO 48.4 Antartico meridionale (TOP/F484S.)
---	---

TAC 33 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
--	---

TAC 2 730 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
--	-----------------------------------

TAC 5 610 000

Condizioni speciali:

Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.)	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.)	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.)	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.)	93 000

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
--	---

TAC 440 000

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 ad ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	277 000
Divisione 58.4.1 ad est di 115° E (KRI/*F-41E)	163 000

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
--	---

TAC 2 645 000

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 ad ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	260 000
Divisione 58.4.2 ad est di 55° E (KRI/*F-42E)	192 000

Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
---	---

TAC 80 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
---	--

TAC 0

Specie: Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
--	---

TAC 360 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
-----------------------------	---

TAC 50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---	---

TAC 120 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
---	---

TAC 150 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200
TAC analitico.	

Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CGE/F47NAM)
TAC	200
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CGE/F47X)
TAC	200
TAC analitico.	

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
TAC	230
TAC analitico.	

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50
TAC analitico.	

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

Specie: Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
Unione	10 ⁽¹⁾
TAC	10 449
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36
TAC	Non pertinente
	TAC analitico.

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie: Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona: Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare ⁽¹⁾
Paesi Bassi	Da fissare ⁽¹⁾
Lituania	Da fissare ⁽¹⁾
Polonia	Da fissare ⁽¹⁾
Unione	Da fissare ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contingenti da stabilire in funzione dell'esito della terza conferenza preparatoria della Commissione SPRFMO prevista per il 30 gennaio-2 febbraio 2012.

ALLEGATO IIA

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello skagerrak, nella parte della divisione ciem IIIa non appartenente allo skagerrak e al kattegat, nella sottozona ciem IV, nelle acque ue della divisione ciem IIa e nella divisione ciem VIII**1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

3. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. Sforzo di pesca massimo consentito

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2012, dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽¹⁾ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. Gestione

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

7. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice 1

SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI

Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIII

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	895	3 385 928	954 390	1 409	1 505 354	157	257 266	172 064	6 185 460
TR2	193 676	2 841 906	357 193	0	6 496 811	10 976	748 027	604 071	5 127 906
TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
BT2	5 401 395	79 212	1 375 400	0	1 202 818	0	28 307 876	0	6 116 437
GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

ALLEGATO IIB

Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV


1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Rettangoli statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

4. Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle possibilità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale specificata nel punto 3, la Commissione si adopera a rivedere, entro il 1° marzo 2012, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I.
5. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2012.

Allegato IIB, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18	57
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14	50
	Sgombro		Non pertinente	70 ⁽¹⁾
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450 UK: 30	150

⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	8
Unione	68

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	132
Italia	30
Cipro	7
Malta	28
Unione	316

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	12
Unione	12

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽¹⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	7 ⁽²⁾	0	30	8	25	28
Pescherecci con lenze a canna	0	0	0	8	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	0	29	2	0

⁽¹⁾ I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Numero di pescherecci						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽¹⁾
Pescherecci da traino	0	0	0	60	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁽²⁾	0	35	0	87	32	0

⁽¹⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽²⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽³⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽¹⁾
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare					
Pescherecci con palangari	Da fissare					
Pescherecci con lenze a canna	Da fissare					
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare					
Pescherecci da traino	Da fissare					
Altri pescherecci artigianali	Da fissare					

⁽¹⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	1 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Malta	8 768

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
<i>Notothernia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI
NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2011/2012

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) ⁽¹⁾		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60	Totale 210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012	SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40	Totale 70	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1° maggio al 31 agosto 2012		Totale 86	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 26	Tutta la divisione: 20
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2012	SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 428 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2 423 SSRU J e L: 351 SSRU M: 0	Totale 3 282	164 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 121 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0	430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0	20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2012	SSRU A: 0 SSRU B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 406 SSRU I: 0	Totale 530	50 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU I: 0	84 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 40 SSRU I: 0	20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20 SSRU I: 0

- (1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
- razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;
 - *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;
 - altre specie: 20 t per SSRU.

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1° 30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

Regione	SSRU	Confine
	D	Da 62° S 60°E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	E	Da 62° S 70°E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80 °E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S
58.4.3b	A	Da 56° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73° 10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59°S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C e delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E e verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

Regione	SSRU	Confine
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73 S sulla costa vicino a 169° 30' E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	D	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	E	Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	F	Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	G	Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.

Regione	SSRU	Confine
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: specificare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato ⁽¹⁾:Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione ⁽²⁾:

Tipo di prodotto	% delle catture	Fattore di conversione ⁽³⁾

⁽¹⁾ La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

⁽²⁾ Informazione da fornire per quanto possibile.

⁽³⁾ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple ⁽¹⁾: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in %)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100 %

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini ⁽²⁾: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

⁽¹⁾ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

⁽²⁾ In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	72	21 922

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

